



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 03 del 12/01/2021

OGGETTO:

VARIAZIONE IN AUMENTO ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MILENA CHILÀ CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE NEL POSTO APICALE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E TRIBUTI, VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE. INCARICO EX ART. 110 TUEL

L'anno **DUEMILAVENTUNO**, addì **DODICI** del mese di **GENNAIO** alle ore 08,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:

COMPONENTI		PRESENTE /ASSENTE
MICHELE SPADARO	SINDACO	presente
PIETRO SACCA'	ASSESSORE- VICE SINDACO	presente
DOMENICO POLIMENI	ASSESSORE	assente

ne risultano presenti n. **2** e assenti n. **1** su n. **3** componenti della Giunta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri, anche con funzioni di verbalizzante ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. a), D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto, premettendo che sulla presente proposta, è stato preventivamente acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis D. Lgs. 267/2000 s.m.i. , nel testo riportato dopo il presente deliberando.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ✓ - con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 29.09.2017, esecutiva, si stabiliva, tra l'altro, di avviare le procedure per conferire l'incarico, con contratto a tempo determinato ex art.110 TUEL, I° co., di Istruttore Direttivo per l'Area Economico – Finanziaria (posto vacante in organico), con attribuzione di Posizione Organizzativa - in posizione giuridica ed

economica D1 del vigente CCNL, part time per n. 18 ore settimanali e con durata prevista fino alla scadenza del mandato sindacale, previa comparazione tra diversi curricula raccolti attraverso apposito avviso pubblico di selezione e colloquio tecnico – attitudinale;

- ✓ esperita la procedura selettiva, con Decreto Sindacale n. 11 del 03.11.2017 è stata individuata la dott.ssa Milena Chilà, in possesso dei requisiti richiesti, per il conferimento dell'incarico di Istruttore Direttivo – Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi;
- ✓ con il citato Decreto sindacale è stato, altresì, disposto di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione degli atti consequenziali ed, in particolare, la stesura, l'approvazione e la sottoscrizione, in nome e per conto dell'Amministrazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), ai sensi dell'art. 110, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
- ✓ con determinazione dell'Area Amministrativa n. 45 del 06.11.2017 si approvava lo schema di contratto disciplinante l'incarico conferito;
- ✓ il contratto veniva sottoscritto in data 06.11.2017;
- ✓ con deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 30.09.2020 è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2020-2022 al cui interno è stato inserito e, quindi, approvato anche il piano del fabbisogno del personale 2020-2022 e programmato il fabbisogno dell'ente alla luce della vigente normativa.

CONSIDERATO:

- ✓ che la struttura organizzativa dell'Ente è articolata in tre aree: amministrativa, economico-finanziaria e tecnica;
- ✓ che allo stato nella dotazione organica del Comune sono presenti soltanto due dipendenti inquadrati nella categoria D, ai quali sono state affidate le funzioni di Responsabile dell'area amministrativa e le funzioni dell'area economico-finanziaria, mentre la responsabilità dell'area tecnica è stata attribuita ad un dipendente a tempo pieno e interminato presso altro Ente ed utilizzato presso il Comune di Laganadi (ex art. 1, comma 557 L. 311/2004) per 12 ore settimanali fuori dall'orario di servizio;
- ✓ che la stessa area economico-finanziaria rappresenta un settore di rilevante importanza per l'Ente e che, quindi, appare assolutamente necessario avvalersi di comprovate e specifiche professionalità per garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti e scadenze di legge del settore in argomento;

VISTO l'art. 19 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 33 del 17.06.2016 – “Incarichi a contratto”;

VISTO l'art. 50 del vigente Statuto comunale avente ad oggetto “Incarichi dirigenziali di alta specializzazione”;

VISTO che con deliberazione C.C. n. 3 del 31.01.2019, esecutiva ai sensi di legge, si approvava lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi amministrativi, finanziari e tributari tra i Comuni di Calanna e Laganadi;

VISTA la necessità di un ampliamento delle ore contrattuali a fronte dell'esigenza di un maggior presidio dell'ufficio finanziario e tributi del Comune di Laganadi in considerazione anche di un maggior coordinamento degli uffici nell'ambito di una migliore gestione delle opere pubbliche finanziate con contributi ministeriali e regionali.

VALUTATA l'esigenza e l'utilità, pertanto, di incrementare la durata della prestazione lavorativa della dipendente al fine di meglio assicurare l'efficienza ed il buon andamento complessivo del servizio finanziario in ragione delle motivazioni sopra esposte;

RITENUTO congruo un aumento delle ore di contratto part-time dal 83,33% (30 ore settimanali) al 94,44% , pari a 34 ore e considerato, altresì, che il Comune di Calanna rimborserà le ore pari a 12 e remun, di servizio che la dipendente presterà presso il medesimo;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 3, dello statuto comunale che recita: *“La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o di altri gravi motivi può assegnare nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D. L.vo n. 267/2000”*;

RICHIAMATO l'art. 19 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi *“Incarichi a contratto”* ed in particolare il comma 1: *1. L'Amministrazione può affidare incarichi di responsabili di area con contratti di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, nella misura prevista dalla normativa vigente all'epoca del conferimento dell'incarico. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.”*.

RILEVATO che questo Comune non ha dichiarato il dissesto finanziario, né si trova attualmente in situazione strutturalmente deficitaria, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, nonché rispetta le norme sul patto di stabilità interno;

VISTA la nota interpretativa dell'Aran, n. 315/2012;

RICHIAMATI i seguenti pareri della Corte dei Conti:

- Del n. 198/2011/PAR - Sezione Regionale di Controllo per la Toscana - secondo la quale *“in virtù della tassatività della disposizione normativa il semplice incremento orario che non comporti una trasformazione in un contratto a tempo pieno, non rientra nella previsione dell'art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e quindi non va computato quale nuova assunzione. Resta peraltro fermo che la facoltà di incremento di ore lavorative può essere esercitata solo nel rispetto di tutti i vincoli di spesa che il legislatore detta per l'amministrazione, previa intesa con il proprio dipendente”*;
- Parere n. 496 /2011 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania – nel quale si attesta quanto segue *“questo Consesso dubita oggi fortemente (...) della possibilità di ricondurre, alla previsione del 1° comma dell'art. 9 del D.L n. 78/2010 (in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata di tale norma...), la fattispecie dell'incremento, da 18 a 30 ore settimanali, dell'orario di lavoro di un dipendente comunale, assunto, a tempo indeterminato, con rapporto a tempo parziale (“part-time”), posto che, in ordine a tale fattispecie, l'elemento novativo del rapporto appare afferire, solo ed esclusivamente, all'incremento dell'orario di lavoro e, quindi, alla maggiore quantità di lavoro richiesta al dipendente (ovviamente, con salvezza del rispetto della normativa in materia di lavoro part-time cui) cui in termini sinallagmatici, non può che corrispondere (...), una proporzionale, maggiore retribuzione”*;
- Parere 8/2012 - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna - secondo cui *“solo una trasformazione da part-time a full-time deve essere considerata una nuova assunzione, in*

quanto deve avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti vigenti in materia di assunzione, esula invece dall'ambito di applicazione della suddetta disposizione (art. 3 comma 101, Legge 244/2007) e dunque non può essere considerata una nuova assunzione, l'incremento orario di un contratto part-time, purché non si determini una trasformazione del contratto a tempo pieno e purché l'incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale. L'operazione che il Comune intende realizzare è ammissibile purché l'incremento delle ore di part-time sia tale da non determinare una trasformazione del contratto in tempo pieno e purché siano rispettati i limiti e i vincoli di cui alla normativa richiamata”;

- *Parere n. 67/2012/PAR - Sezione del controllo per la Regione Sardegna nella quale viene chiarito che “la trasformazione di un rapporto di lavoro costituito originariamente a tempo parziale in un rapporto a tempo pieno (36 ore settimanali) deve considerarsi una nuova assunzione. Infatti, l’art. 3, comma 101, della L. n. 244/2007 stabilisce che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire solo nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (...) La Sezione deve ricordare che non è consentita l’elusione della normativa vincolistica in materia di turn-over quale potrebbe apparire l’incremento orario fino a 35 ore settimanali della prestazione lavorativa di un dipendente assunto a tempo parziale”;*
- *Parere n.225 /2013 - Sezione Regionale di Controllo per la Campania nel quale viene chiarito che “sia pure con riferimento al contratto part - time, l’eventuale incremento orario non può essere considerata una nuova assunzione purché non determini una trasformazione del contratto a tempo pieno (che renderebbe applicabile il disposto dell’art. 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) e purché l’incremento avvenga nel rispetto dei limiti e dei vincoli stabiliti in tema di contenimento della spesa di personale, incluso quello di cui all’art. 76, comma 7, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. (cfr. in termini Sez. controllo Toscana 198/2011/PAR; Sez. controllo Campania 496/2011 /PAR)]”;*
- *Parere 168/2013/PAR - Sezione Regionale di Controllo per il Veneto che chiarisce “l’ipotesi di sola trasformazione della percentuale lavorativa di un dipendente, assunto con contratto full-time, a tempo indeterminato, e successivamente trasformato in contratto part-time a tempo indeterminato, non costituisca una nuova assunzione e può considerarsi ammissibile, nella misura in cui vengano rispettati i limiti ed i vincoli in materia di spesa per il personale di cui si ricorda, in particolare, l’obbligo di riduzione tendenziale della spesa di personale di cui all’art. 1 , comma 557, della legge 27 dicembre 2006,n. 296 e la percentuale non inferiore al 50% della spesa del personale sulle spese correnti di cui all’art. 76, comma 7, legge 133/2008: del rispetto di tali vincoli, il Collegio ne ribadisce il carattere inderogabile.”*
- *Parere Sezione regionale di controllo per la Campania n.20/2014/Par la quale nel ribadire le argomentazioni già espresse dalle altre sezioni regionali di controllo statuisce che “un mero aumento orario non integra “nuova assunzione” e quindi non fa scattare la soggezione ai “limiti e divieti” alle stesse, sempreché ciò non si traduca in una mera manovra elusiva dei ridetti limiti alla capacità giuridica aventi razionalità finanziaria (SRC Sardegna n. 67/2012/PAR e SRC Lombardia n. 462/2012/PAR), sempre accertabile nell’esercizio delle proprie funzioni da parte di questa Corte”.*
- *Parere della Corte dei Conti Campania, n. 144 del 26/05/2016, che nel solco di detto orientamento, stabilisce che per realizzare il prospettato aumento dell’orario lavorativo, è necessario il rispetto dei limiti generali in materia di spesa per il personale. La verifica del rispetto dei predetti limiti e vincoli è rimessa all’Ente che dovrà compierla prima di attivare la modifica al contratto part-time;*

CONSIDERATO quindi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile, l'incremento dell'orario di lavoro del personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale è ammissibile purché sia tale da non determinare una trasformazione in un contratto a tempo pieno, che ai sensi della normativa costituisce nuova assunzione, e purché siano rispettati i limiti ed i vincoli di cui alla normativa e alla giurisprudenza in materia di rispetto del limite massimo per la spesa del personale;

DATO che l'incremento di spesa per l'attribuzione del trattamento economico, quale differenza stipendiale comprensiva di oneri previdenziali, contributi assicurativi a carico dell' Ente, connesso con l'aumento della percentuale delle ore di lavoro part-time per il dipendente citato è compatibile con i vincoli di spesa fissati dalla vigente normativa, ancor di più se si considera che quota parte per 12 ore verrà svolta presso altro Ente in convenzione;

DATO ATTO che la modifica delle ore lavorative di cui alla presente deliberazione, verrà formalizzata in apposito "aggiornamento" dell'originario contratto individuale di lavoro;

VISTI:

- il T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il CCNL dei dipendenti degli Enti Locali;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile dell' Area Amministrativa ed in ordine alla regolarità contabile espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, primo comma e 147 bis, del precitato decreto legislativo n. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. Di approvare la premessa quale parte integrane e sostanziale del presente deliberato;
2. Di variare in aumento, dal 83,33% al 94,44 % le ore inerenti il contratto di lavoro part-time della dipendente a tempo determinato Dott.ssa Milena Chilà responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi, con decorrenza dalla data della presente deliberazione e fino alla durata dell'incarico;
3. di stabilire che rimane immutata la scadenza contrattuale coincidente con il mandato del Sindaco in carica p.t..
4. di stabilire che alla dipendente sarà corrisposto il trattamento economico equivalente alla categoria D, posizione economica D1, qualifica funzionale di Istruttore Direttivo Contabile del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto «Regioni – Autonomie Locali», proporzionato al 94,44 % in rapporto all'orario di lavoro "part-time";
5. Di finanziare la spesa mediante imputazione alle spese di personale del bilancio 2021-2023 in fase di approvazione;
6. Di dare atto che l'onere derivante dall'esecuzione del presente provvedimento:
 - ✓ è compatibile con il rispetto del vincolo della spesa per il personale imposta dalla vigente normativa sulla finanza pubblica e che l'incremento della spesa di personale che verrà a realizzarsi non incide significativamente sull'obiettivo di progressiva riduzione programmata della spesa di personale;

- ✓ rispetta il limite di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e ss. della Legge 296/2006 e assicura il contenimento della spesa di personale con riferimento al tetto di spesa 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 5 – bis, del D.L. n.90/2014 convertito in legge n.114/2014;
- 7. Di demandare ai competenti Uffici Comunali di attuare tutte le azioni consequenziali ed inerenti alla presente delibera, nonché la sua pubblicazione sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente;

Successivamente, con separata votazione favorevole unanime palesemente espressa, la presente deliberazione, stante l'urgenza determinata dalla necessità di avviare l'incremento dell'orario di lavoro del dipendente interessato, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

IL SINDACO
f.to: Michele Spadaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.ssa Assunta M. Neri

PARERI D. Lgs. n. 267/2000 allegati alla proposta di deliberazione ad oggetto: VARIAZIONE IN AUMENTO ORARIO DI LAVORO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA MILENA CHILÀ CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE NEL POSTO APICALE DELL'AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E TRIBUTI, VACANTE NELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL COMUNE. INCARICO EX ART. 110 TUEL.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Giuseppe Moschella, Responsabile Area Amministrativa, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità Tecnica/Amministrativa.

Il Responsabile Area Amministrativa

f.to: Giuseppe Moschella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La sottoscritta Milena Chilà, Responsabile Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Il Responsabile Area Finanziaria

f.to: Dott.ssa Milena Chilà

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, 12.01.2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. 60 del 22/02/2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale 22.02.2021

L'Addetto
f.to: A. D'Agostino

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;(decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)

- **Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000**

Dalla residenza comunale, 12/01/2021

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993.

L'originale è agli atti dell'Ente